

Bando di Gara n. 9 del 08/06/09

“Rafforzamento delle capacità d’azione delle Autorità per l’Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana –
Procura di Palermo, Tribunale di Catania e Corte D’appello di Catania”.
Programma Operativo Regionale 2007/2013 del - Fondo Sociale Europeo – Obiettivo
Convergenza Asse Prioritario VII Capacità Istituzionale

CHIARIMENTI AI QUESITI

1. Domanda

Con riferimento alla gara per il 'rafforzamento delle capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana', siamo a chiedere il seguente chiarimento:

Poiché l'art. 34 del d.lgs. 163/2006, da voi citato in disciplinare di gara all'art.8 - Soggetti ammessi alla gara - , dispone che l'RTI possa essere composta da imprenditori e che tale definizione (ex art. 3, comma 19) non contempla nel suddetto d.lgs le pubbliche amministrazioni, vorremmo sapere se la vostra interpretazione è più ampia, ossia segue la direttiva europea sugli appalti 1 e la crescente giurisprudenza anche a livello di Corte di Giustizia EU, ammettendo anche organizzazioni nonprofit, pubbliche amministrazioni, fondazioni.

Secondariamente notiamo che il divieto di subappalto, sempre seguendo la ratio degli art. 37 e art. 118, comma 2, D.Lgs. 163/2006., possa essere derogato fino alla misura del 30%.

A tal proposito si richiede:

a) se un Università possa rientrare nella RTI e in subordine

b) se un Università possa partecipare come ente subappaltato dal capo gruppo dell'RTI.

Risposta 1:

Il punto III.2.1 del Bando di gara - confermato dall'art. 8 del disciplinare -, limita la partecipazione alla gara in oggetto ai soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 (il "Codice Appalti"). Tale articolo deve essere letto congiuntamente all'art. 3, comma 19, del Codice Appalti, il quale definisce il termine, rispettivamente, di "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" come una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), "che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.". Questa definizione coincide con la definizione di impresa secondo il diritto comunitario, che prescinde dalla forma giuridica e dalla natura lucrativa, o meno, del soggetto e si basa unicamente sulla circostanza di fatto che lo stesso fornisca beni o servizi sul mercato, ossia rientri, con la propria attività, nell'ambito di quel mercato la cui apertura e concorrenzialità il diritto comunitario si prefigge di tutelare.

Ciò detto, le citate previsioni nei documenti di gara sono perfettamente legittime non solo ai sensi del Codice Appalti, ma anche delle norme e della giurisprudenza comunitaria.

In tale contesto, si deve sottolineare che tali previsioni non escludono, di per sé, la partecipazione di soggetti senza scopo di lucro, o di Università, purché gli stessi abbiano natura imprenditoriale, nel senso sopra menzionato.

Per quanto riguarda le Università, le stesse non sono, solitamente, considerate soggetti imprenditoriali - anche perché tale qualifica comporterebbe pesanti conseguenze anche in relazione ai finanziamenti pubblici che le stesse ricevono, che sarebbero, in quel caso, qualificabili come aiuti di Stato - e, pertanto, sono di

norma escluse dalle gare di appalto, a meno che non vi partecipino mediante soggetti distinti dalle stesse appositamente costituiti e controllati.

Nel caso di specie spetta, dunque, all'Università che intende partecipare alla gara stabilire se la propria natura sia, o meno, imprenditoriale nel senso suddetto, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Lo stesso discorso può essere svolto per il subappalto. In tal caso, tuttavia, non è necessario indicare da subito il soggetto subappaltatore, e non vi è una previsione espressa nei documenti di gara, o nel Codice Appalti, che individui i soggetti a cui può essere subappaltato un servizio, se non nel senso di esigere che gli stessi possiedano le necessarie qualifiche.

Pertanto, tale questione non incide sui requisiti di partecipazione alla gara e la possibilità di subappaltare all'Università parte dei servizi (fino al 30% degli stessi) potrà essere presa in considerazione in un secondo momento, allorché l'amministrazione dovrà dare il proprio consenso al contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 118 del Codice Appalti.

2. Domanda

Siamo a chiedere un chiarimento relativo alla gara in oggetto, e più precisamente: Con riferimento all'articolo 6 del capitolato d'onori "importo dell'appalto e durata del contratto", si chiede se è possibile avere una suddivisione percentuale dell'importo anche tra Tribunale di Catania e Corte d'Appello di Catania. Ciò è fondamentale per poter indicare, come richiesto nel disciplinare articolo 11 "Indicazioni per l'elaborazione dell'offerta tecnica" le giornate di lavoro dei componenti del gruppo articolate per linee di attività e per ufficio giudiziario.

Risposta 2:

Per la suddivisione percentuale si fa riferimento a quanto indicato all'art. 6 del Capitolato D'onori, dunque non è possibile avere una ulteriore suddivisione.

In riferimento all'indicazione all'interno dell'offerta tecnica delle giornate di lavoro di ciascun componente il gruppo di lavoro, per ciascuna linea d'attività ed azione, articolate per ciascun ufficio giudiziario" ci si deve riferire in questo caso alla suddivisione riportata all'art. 6, accorpendo dunque Tribunale di Catania e Corte D'appello di Catania.

3. Domanda:

.....chiarimento dell'art. 8 soggetti ammessi a partecipare.....

Risposta 3:

Il punto III.2.1 del Bando di gara - confermato dall'art. 8 del disciplinare -, limita la partecipazione alla gara in oggetto ai soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 (il "Codice Appalti"). Tale articolo deve essere letto congiuntamente all'art. 3, comma 19, del Codice Appalti, il quale definisce il termine, rispettivamente, di "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" come una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), "che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.". Questa definizione coincide con la definizione di impresa secondo il diritto comunitario, che prescinde dalla forma giuridica e dalla natura lucrativa, o meno, del soggetto e si basa unicamente sulla circostanza di fatto che lo stesso fornisca beni o servizi sul mercato, ossia rientri, con la propria attività, nell'ambito di quel mercato la cui apertura e concorrenzialità il diritto comunitario si prefigge di tutelare.

Ciò detto, le citate previsioni nei documenti di gara sono perfettamente legittime non solo ai sensi del Codice Appalti, ma anche delle norme e della giurisprudenza comunitaria.

In tale contesto, si deve sottolineare che tali previsioni non escludono, di per sé, la partecipazione di soggetti senza scopo di lucro, o di Università, purché gli stessi abbiano natura imprenditoriale, nel senso sopra menzionato.

Per quanto riguarda le Università, le stesse non sono, solitamente, considerate soggetti imprenditoriali - anche perché tale qualifica comporterebbe pesanti conseguenze anche in relazione ai finanziamenti pubblici che le stesse ricevono, che sarebbero, in quel caso, qualificabili come aiuti di Stato - e, pertanto, sono di norma escluse dalle gare di appalto, a meno che non vi partecipino mediante soggetti distinti dalle stesse appositamente costituiti e controllati.

Nel caso di specie spetta, dunque, all'Università che intende partecipare alla gara stabilire se la propria natura sia, o meno, imprenditoriale nel senso suddetto, con tutte le conseguenze che ne derivano.

4. Domanda:

Si chiede di chiarire se, rispetto alla dichiarazione richiesta dall'art.12 punto 5.b, del disciplinare, secondo il quale il prestatore si impegna a fornire la sua opera per tutta la durata del contratto, possa essere ritenuta equivalente una dichiarazione avente il medesimo contenuto resa dal concorrente, e ciò in quanto non è nella disponibilità del prestatore rendere una simile dichiarazione, bensì del concorrente, che è colui che si impegna nei confronti dell'Amministrazione a rendere il servizio valendosi di determinate risorse.

Risposta 4:

In merito a tale domanda si sottolinea che l'articolo corretto cui si fa riferimento è l'art.11. si tratta di una "dichiarazione di impegno debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, resa da ciascun componente il gruppo di lavoro, a prestare la propria attività per la realizzazione del Servizio per tutta la sua durata". **L'impegno, dunque, deve essere dichiarato dai singoli componenti del gruppo di lavoro, non dal concorrente.**

5 Domanda :

D.5.1) **Riguardo Disciplinare all' art.9.4.** "I concorrenti riuniti in un raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione"

- "prestazioni" fa riferimento alle giornate lavoro prestate da ciascun membro della RTI ?
- Similmente, la quota di partecipazione di ogni membro dell'RTI si misura in giornate di lavoro contribute al progetto ?

Risposta 5.1) La suddivisione può essere sia per Linee di attività, sia per giornate uomo, l'importante è che sia rispettata la prescrizione di cui all'art. 37, comma 13 del Codice appalti, secondo cui i concorrenti raggruppati devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

D.5.2) **Riguardo Disciplinare all'art.18 comma 6:** si fa riferimento all'art. 8 comma 1 lettera f, che non esiste. A quale punto occorre fare riferimento?

Risposta 5.2) Si tratta di un mero refuso, il riferimento corretto è rispettivamente art.8 comma 2 lettera a i) e art.8 comma 2 lettera a ii),

D.5. 3) **Riguardo Capitolato all' art. 4, linea 4:** prevede l'accompagnamento alla certificazione di qualità ISO 9001:2000. La ISO 9001:2000 è stata sostituita con ISO 9001:2008. A quale delle due bisogna quindi fare riferimento ?

Risposta 5.3) Dal momento che la certificazione di qualità ISO 9001: 2000 è stata modificata con la UNI EN ISO:2008 si potrà dunque fare riferimento a quest'ultima edizione di certificazione di qualità.

D.5.4) **Riguardo Capitolato all' art. 4, linea 6:** la linea guida 6 include, tra le azioni previste, lo sviluppo di un software applicativo. Tale software è inteso per uso esclusivo del personale dell' front Office (back end software) o è inteso anche per uso diretto da parte del cittadino o altri soggetti esterni agli uffici giudiziari ?

Risposta 5.4) Si informa che l'offerente è libero di scegliere le modalità ottimali per la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto richiesto dal Capitolato d'Oneri. Quindi l'offerente potrà mirare la propria Offerta tecnica sulla base di ciò che ritiene maggiormente funzionale al raggiungimento delle finalità del bando tenendo conto della specifica finalità di questa Linea che è quella di affiancare gli Uffici Giudiziari nell'organizzazione di una struttura di Front Office che sia in grado di mettere a disposizione dei diversi utenti degli Uffici Giudiziari (avvocati, forze dell'ordine, pubblico generico) alcuni innovativi servizi di informazione, prima accoglienza e ascolto, oltre ai servizi ordinari tradizionalmente forniti dagli Uffici Giudiziari.

D.5.5) Il Bando, in relazione agli uffici giudiziari coinvolti, è in qualche modo legato anche ai **giudici di Pace?**

Risposta 5.5) No.

D.5.6) **Riguardo Capitolato all' art. 4, linea 3:** “Prodotti Attesi nella linea d'attività 3: Carta dei Servizi”: Si prevede la realizzazione di una Carta dei Servizi complessiva o di una carta per ciascuno dei tre Uffici coinvolti?

Risposta 5.6) In riferimento alla realizzazione della Carta Servizi (linea 3) si chiarisce che dovrà essere prevista la realizzazione di una Carta Servizi per ciascun Ufficio Giudiziario.

D.5.7) **Riguardo Capitolato all' art. 4, linea 5:** “Prodotti Attesi: Primo Bilancio Sociale”: Si prevede la realizzazione di un unico bilancio sociale o di tre distinti bilanci per ciascuno dei tre Uffici coinvolti?

Risposta.5.7) In riferimento alla costruzione del Bilancio Sociale (linea 5) si chiarisce che dovrà essere prevista costruzione del Bilancio Sociale per ciascun Ufficio Giudiziario.

6 Domanda:

Siamo a richiedere delucidazione relativa alla fidejussione provvisoria da produrre. E' necessario che tutti i partecipanti al raggruppamento siano in possesso della certificazione ISO per poter ridurre l'importo della garanzia del 50%. Non si fa menzione nel Disciplinare (art. 8) sul settore specifico; possono i partner produrre certificazioni ISO anche per settori analoghi al 37 (formazione), essendo lo stesso detenuto dalla capofila? In attesa di un riscontro e ringraziando anticipatamente, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Risposta 6: Per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione ISO 9001 (anche per settori analoghi) dovrà essere posseduta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di consorzio, dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate che effettuano il Servizio.

7 Domanda:

D.7.1. Nel modello GAP “vedi Disciplinare di gara pag. 8 punto e)”si richiede di compilare solo la parte relativa “all’Impresa Partecipante”. Ma in caso di raggruppamento ogni impresa deve inserire anche i dati delle altre? Se si dobbiamo compilare più modelli? Quanti modelli devono essere compilati in totale? Uno redatto dalla capogruppo con i dati delle altre aziende o uno modello per ogni azienda che partecipa al raggruppamento. In quest’ultimo caso, è necessario che ogni azienda inserisca i dati degli altri partecipanti sul proprio modulo?

Risposta 7.1 Ogni impresa deve compilare il proprio modello.

D.7.2. Per quanto concerne il fatturato “vedi Disciplinare di gara pag.5 lettera a) i)” da inserire nella dichiarazione, fanno fede i dati dei bilanci regolarmente depositati? In particolare, nel bilancio 2008 sono presenti per competenza anche fatture emesse nel gennaio 2009: sono ammissibili nel computo?

Risposta 7.2 Il fatturato deve essere stato realizzato negli ultimi tre esercizi. Ciò significa che possono essere calcolate unicamente le fatture emesse nell’arco dei tre esercizi finanziari suddetti.

D.7.3. Per quanto riguarda la dichiarazione da compilare sul fatturato specifico. E’ necessario delineare il fatturato per anno o è sufficiente dichiarare un fatturato complessivo per il periodo 2006-2007-2008? “vedi Disciplinare di gara pag.5 lettera a) i-ii”, ovviamente facendo riferimento al raggruppamento temporaneo d’imprese di cui l’impresa fa parte.

Risposta 7.3 È sufficiente indicare il fatturato complessivo dei tre anni

D.4. L’istanza va presentata in marca da bollo? “vedi Disciplinare di gara pag.8 punto 1”

Risposta 7.4 No.

D.5. Per quanto concerne la chiusura delle buste “vedi Disciplinare di gara pag.1 Parte III Art. 14 punto 2”. Nella prima busta Va indicata solo la capogruppo “impresa, indirizzo” o tutte le imprese e solo l’indirizzo della capo gruppo?

Risposta 7.5 il plico dovrà contenere l’indicazione dell’impresa e/o de RTI nel suo complesso con i relativi indirizzi. Nel caso di RTI sarà sufficiente indicare esclusivamente l’indirizzo dell’impresa capogruppo mandataria

a. Mentre nelle buste A)-B)-C) vanno indicati pure i riferimenti delle imprese o della capogruppo?

R.a) Sì, nelle tre buste interne vanno indicati i riferimenti delle imprese e/o RTI proponenti.

b. Per quanto riguarda la chiusura, deve essere fatta con cera lacca, scotch o chiusa semplicemente e controfirmata sui lembi di chiusura?

R.b) il plico e le tre buste interne possono essere chiuse e semplicemente controfirmate sui lembi di chiusura

D. 7.6. Lettera di referenze bancarie. “vedi Disciplinare di gara pag. 8 numero 3 lettera h)”. Avendo la società attivato negli ultimi mesi un rapporto con un secondo istituto bancario, non ha la possibilità di fornire due lettere di referenze bancarie. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lettera b) del Codice degli Appalti, può allegare copia dei bilanci?

Risposta 7.6 Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del Codice Appalti, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre

anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. A tal fine, una copia dei bilanci può essere considerata sufficiente.

- D. 7.7. Subappalto: ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del Codice degli Appalti e nel art. 9 del Capitolato d'Oneri, nel caso di specie il subappalto è ammesso nella quota massima del 30% del valore complessivo del contratto (comma2)? È sufficiente (comma 2.1) che all'atto dell'offerta vengano indicati i servizi o parti di servizi che si intendono subappaltare? Devono essere fornite ulteriori informazioni in relazione al/ai subappaltatori?

Risposta 7.7 È sufficiente indicare i servizi che s'intendono subappaltare. La quota massima subappaltabile è il 30%.

8. Nel Capitolato d'oneri, linea 4, prodotti attesi, punto j) Conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001 2000: in costi dell'ente di certificazione sono da considerarsi parte integrante dell'offerta o costituiscono un importo aggiuntivo e quindi esterno all'offerta? La certificazione ISO deve essere ottenuta dall'UG nel suo insieme o può essere limitata ad alcune aree di attività/servizi?

Risposta 7.8 Si informa che l'offerente è libero di scegliere le modalità ottimali per la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato d'Oneri. Quindi l'offerente potrà mirare la propria Offerta tecnica sulla base di ciò che ritiene maggiormente funzionale al raggiungimento delle finalità del bando ed in particolare della linea di attività in questione. Il Capitolato parla di "conseguimento della certificazione", ma non dei relativi oneri. Tuttavia, l'esborso di tali oneri è necessario al fine del conseguimento della certificazione e deve, pertanto, essere incluso nell'offerta.

8 Domanda

D. 8.1) Riferimenti Bando di gara, punto III.2.3) Capacità tecnica Disciplinare di gara, art. 8 – punto 2, lettere b) e c) Si chiede di precisare come possano essere ripartiti i requisiti di capacità tecnica in caso di partecipazione in costituendo RTI; più precisamente si chiede di chiarire:

- a) se il requisito di "un'esperienza almeno triennale, con decorrenza dal 2006, maturata in attività di affiancamento e formazione del personale della PA finalizzata alla gestione del cambiamento e reingegnerizzazione di processi di servizio anche attraverso strumenti informatici con definizione di nuovi standard di qualità nel settore pubblico" possa essere soddisfatto anche da una sola impresa del RTI indipendentemente dal ruolo ricoperto (mandataria o mandante);

Risposta a) È sufficiente che il requisito sia posseduto da una sola impresa. Gli unici requisiti per cui è richiesta una precisa ripartizione tra mandataria e mandanti sono quelli relativi al fatturato (segnatamente per almeno il 60% all'impresa capogruppo e per almeno il 10% da ciascuna delle mandanti).

- b) se il possesso di una sede operativa a Palermo e l'impegno a mantenerla fino al termine dell'erogazione del servizio possa essere soddisfatto anche da una sola impresa del RTI, indipendentemente dal ruolo ricoperto (mandataria o mandante).

Risposta b) È sufficiente che il requisito sia posseduto da una sola impresa.

D. 8.2) Rif. Disciplinare di gara, art. 13 – Indicazioni per l'elaborazione dell'offerta economica e delle relative giustificazioni, punto 3 L'offerta dovrà, altresì, indicare il dettaglio di tutte le voci del Servizio e dei prezzi offerti per la realizzazione delle attività descritte nell'offerta tecnica, nonché il dettaglio delle giornate di lavoro, con il costo per giornata e il totale per le categorie di personale impegnato"

Si chiede di chiarire:

- a. se per "voci del Servizio" si intendono le 8 linee di intervento riportate nel capitolato d'oneri;

Risposta a) Per voci di servizio si intendono le attività descritte nelle otto linee di intervento nonché tutto ciò che risulta essere necessario per la realizzazione delle attività e descritte nell'offerta tecnica.

- b. se il costo per giornata e il totale per le categorie di personale impegnato debbano essere intesi come il costo di una singola giornata/uomo per le categorie di personale impegnato unitamente al relativo totale per categoria.

Risposta b) l'offerta dovrà indicare il dettaglio delle giornate di lavoro indicando il costo per giornata singola ed il totale per le categorie.

D. 8.3) Rif. Capitolato D'oneri, art. 4, Prodotti attesi nell'ambito della Linea d'attività 2
In relazione alle azioni da realizzare nell'ambito della Linea d'attività 2, inerenti attività di analisi/progettazione/organizzazione di un corso, si richiede di chiarire cosa si intende, in termini di prodotto atteso, per "Prenotazione on-line di copia degli atti giudiziari".

Risposta 8.3 Per prenotazione on-line di copia degli atti giudiziari in termini di prodotti attesi **si intende la prenotazione, da parte dei cittadini, dei certificati, in maniera telematica** dunque occorre fornire strumenti adeguati per consentire la ricezione e l'invio di atti giudiziari nel rispetto delle regole per la sicurezza informatica. Si informa che l'offerente è libero di scegliere le modalità ottimali per la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato d'Oneri. Quindi l'offerente potrà mirare la propria Offerta tecnica sulla base di ciò che ritiene maggiormente funzionale al raggiungimento delle finalità del bando ed in particolare della linea di attività in questione.

D. 8.4 Rif. Capitolato D'oneri, art. 4, Azioni previste nella Linea di Attività 5

Si riporta tra i prodotti attesi, alla lettera f), "analisi ed aggiornamento del sistema informativo dell'Ufficio Giudiziario al fine di consentire la redazione ed il monitoraggio del Bilancio Sociale annuale".

Risposta 8.4 Per Sistema Informativo si fa riferimento a quello messo a disposizione all'aggiudicatario da parte degli Uffici Giudiziari nel corso della prestazione del servizio. Si informa che l'offerente è libero di scegliere le modalità ottimali per la realizzazione del servizio richiesto dal capitolato d'Oneri.

D. 8.5 Rif. Capitolato D'oneri, art. 9 - Subappalto

Si chiede di chiarire in quale busta/documento dovrà essere prodotta l'eventuale dichiarazione attestante le attività che si intendono subappaltare.

Risposta 8.5: la dichiarazione attestante le attività che si intendono subappaltare deve essere inserita nella Busta A "Documentazione"

9 Domanda

D9. a) Si chiede di specificare se l'aggiudicazione del presente appalto per il "Rafforzamento delle capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Sicilia – Procura di Palermo, Tribunale di Catania e Corte D'Appello di Catania" è compatibile con lo svolgimento del servizio di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo.

Risposta 9 a) Nei documenti di gara relativi al presente appalto non figura alcuna incompatibilità rispetto allo svolgimento di altri servizi a valere sul PO FSE Sicilia 2007-2013.

Tuttavia, si ricorda che l'art. 6 del Capitolato relativo alla gara per il servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo 2007/2013 Obiettivo Convergenza della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo prevede che "La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti i gruppi di lavoro a svolgere attività a

valere sui rimanenti assi prioritari del POR FSE.”. Pertanto, non è consentito lo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, dei due servizi in questione. Tale incompatibilità non rileva ai fini della partecipazione alla gara.

D9.b) Con riferimento all'art 4 (descrizione del servizio e prodotti attesi) del Capitolato d'Oneri del bando in oggetto, e in particolare nell'elencazione dei prodotti attesi nell'ambito della Linea 2, si chiede alla Stazione Appaltante di specificare cosa si intende per:

- “...incremento dell'alfabetizzazione informatica del Personale...”
- “...diffusione della posta elettronica certificata...”
- “...diffusione dell'uso della firma digitale...”
- “...supporto per la messa a regime della digitalizzazione e della dematerializzazione come strumento ordinario di lavoro, garantendo così una riduzione degli spazi e una maggiore facilità di ricerca delle informazioni richieste...”.

In concreto il fornitore dovrà rilasciare prodotti software o è previsto unicamente un supporto consulenziale nell'ambito degli obiettivi elencati?

Risposta 9 b) *In relazione alla domanda 2.2 si informa che l'offerente è libero di scegliere le modalità ottimali per la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato d'Oneri. Quindi l'offerente potrà mirare la propria Offerta tecnica sulla base di ciò che ritiene maggiormente funzionale al raggiungimento delle finalità del bando ed in particolare della linea di attività in questione.*

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Cimino